FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

COMUNICATO UFFICIALE N. 14/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2015/2016)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 22 marzo 2016, ha assunto le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno *Presidente*; Avv. Lorenzo Maria Coen, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Antonino Piro, Avv. Marina Vajana *Componenti*; Sig. Claudio Cresta *Segretario*, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra Adele Nunnari.

1) RECLAMO N. 068 DELLA SOCIETÀ U.S. AREZZO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE BRICCA ANDREA, PUBBLICATA NEL C.U. 159/1 DEL 4 NOVEMBRE 2015.

Ordinanza

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, preso atto dell'assenza giustificata del relatore Avv. Enrico Vitali, rinvia a nuovo ruolo la trattazione della vertenza.

2) RECLAMO N. 069 DELLA SOCIETÀ U.S. AREZZO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE DIERNA EMILIO, PUBBLICATA NEL C.U. 159 DEL 4 NOVEMBRE 2015.

Ordinanza

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, preso atto dell'assenza giustificata del relatore Avv. Enrico Vitali, rinvia a nuovo ruolo la trattazione della vertenza.

3) RECLAMO N. 070 DELLA SOCIETÀ U.S. AREZZO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE PECORARI MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 159/1 DEL 4 NOVEMBRE 2015.

Ordinanza

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, preso atto dell'assenza giustificata del relatore Avv. Enrico Vitali, rinvia a nuovo ruolo la trattazione della vertenza.

4) RECLAMO N° 119 DELLA SOCIETÀ SORRENTO CALCIO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CARACCIO FRANCO, PUBBLICATA NEL C.U. 206 DEL 11 GENNAIO 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo del Sorrento Calcio Srl.

Condanna la reclamante al pagamento delle spese di difesa in favore della controparte, liquidandole in € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre accessori.

Ordina incamerarsi la tassa.

5) RECLAMO N° 120 DELLA SOCIETÀ SORRENTO CALCIO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE RAIMONDO ROBERTO, PUBBLICATA NEL C.U. 206 DEL 11 GENNAIO 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo del Sorrento Calcio Srl.

Condanna la reclamante al pagamento delle spese di difesa in favore della controparte, liquidandole in € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre accessori.

Ordina incamerarsi la tassa.

- 6) RECLAMO N° 107 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GIULIANOVA 1924 A RL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE DE MATTEIS ANTONIO, PUBBLICATA NEL C.U. 188/1 DEL 11 DICEMBRE 2015.
- 7) RECLAMO N° 108 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GIULIANOVA 1924 A RL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE TESTONI DANILO, PUBBLICATA NEL C.U. 188/1 DEL 11 DICEMBRE 2015.
- 8) RECLAMO N° 125 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GIULIANOVA 1924 A RL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ESPOSITO NICOLÒ, PUBBLICATA NEL C.U. 206/1 DEL 11 GENNAIO 2016.
- 9) RECLAMO N° 126 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GIULIANOVA 1924 A RL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MARIANI MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 206/1 DEL 11 GENNAIO 2016.

- 10) RECLAMO N° 127 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GIULIANOVA 1924 A RL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE RAPARO MARCO, PUBBLICATA NEL C.U. 206/1 DEL 11 GENNAIO 2016.
- 11) RECLAMO N° 141 DELLA SOCIETÀ ASD CITTÀ DI GIULIANOVA 1924 A RL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE DI STEFANO NINO, PUBBLICATA NEL C.U. 231/1 DEL 11 FEBBRAIO 2016.

Ordinanza

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche,

previa riunione dei reclami per ragioni di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva;

ritenuto necessario effettuare accertamenti in ordine all'indirizzo PEC della ASD Città di Giulianova 1924 a rl;

manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti e rinvia a nuovo ruolo la trattazione delle vertenze riunite.

12) RECLAMO N. 113 DELLA SOCIETÀ FROSINONE CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD LIBERTAS RARI NANTES AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 165 – ZAPPINO MASSIMO), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 15 DICEMBRE 2015.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, preso atto della rinuncia al reclamo, dichiara l'estinzione del procedimento. Ordina incamerarsi la tassa.

13) RECLAMO N. 117 DELLA SOCIETÀ ASD LIBERTAS RARI NANTES CONTRO LA SOCIETÀ FROSINONE CALCIO SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 165 – ZAPPINO MASSIMO), PUBBLICATA NEL C.U. 5/E DEL 15 DICEMBRE 2015.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, preso atto della rinuncia al reclamo, dichiara l'estinzione del procedimento. Ordina incamerarsi la tassa.

II° COLLEGIO

Avv. Fabio Di Cagno *Presidente*; Avv. Lorenzo Maria Coen, Avv. Antonino Piro, Avv. Raffaele Torino, Avv. Marina Vajana *Componenti*; Sig. Claudio Cresta *Segretario*, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra Adele Nunnari.

14) RECLAMO N° 116 DELLA SOCIETÀ SSD VITERBESE CASTRENSE SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE SARANITI ANDREA, PUBBLICATA NEL C.U. 206 DEL 11 GENNAIO 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo della Società SSD Viterbese Castrense Srl e annulla per l'effetto l'impugnata decisione della C.A.E. – L.N.D.

Visto l'art. 37, comma 4 C.G.S., dispone rimettersi gli atti alla medesima C.A.E. – L.N.D. per il nuovo esame del merito, previa regolare convocazione delle parti che ne hanno fatto richiesta.

Ordina restituirsi la tassa.

15) RECLAMO N. 105 DELLA SOCIETÀ FROSINONE CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD SAURORISPESCIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 162 – BLANCHARD LEONARDO), PUBBLICATA NEL C.U. 4/E DEL 16 NOVEMBRE 2015.

Ordinanza

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, ritenuto di dover accogliere la richiesta di concessione di un termine da parte della Frosinone Calcio Srl, al fine di poter esaminare la documentazione integrativa inviata dal C.R. Toscana, rinvia a nuovo ruolo la trattazione della vertenza.

16) RECLAMO N° 121 DELLA SOCIETÀ ASD RIVIERA DI ROMAGNA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE PETRALIA ELEONORA, PUBBLICATA NEL C.U. 206/1 DEL 11 GENNAIO 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della ASD Riviera di Romagna Calcio e conferma per l'effetto l'impugnata decisione della C.A.E. – L.N.D. Ordina incamerarsi la tassa.

Il Presidente del TFN
Sez. Vertenze Economiche
Avv. Fabio Di Cagno

Pubblicato in Roma il 23 Marzo 2016

Il Segretario Federale Antonio Di Sebastiano Il Presidente Federale Carlo Tavecchio

